



CITTA' DI TRANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AMBULANZA

**(Legge 15 gennaio 1992, n. 21,
Legge regionale 3 aprile 95, n. 14,
Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 1 settembre 2009, n. 137)**

MAGGIO 2016

Redazione:

DOTT. GIULIO EMANUELE CIOCIA
DOTT. MARCELLO CIOCIA
ARCH. GIUSEPPE CIOCIA KOLTSIDAS
Via G. Petroni, 35/e 70124 – Bari
Tel. / Fax 080 5520801

Coordinamento:

IV Ripartizione
Dirigente ***ING. GIANRODOLFO DI BARI***
Sportello Unico Attività Produttive
DOTT.SSA TERESA DI FILIPPO
SIG. LUIGI GRAZIANO
SIG. DOMENICO PETRIGNANI

<i>Ass. alle Attività Produttive</i> <i>DOTT.SSA IVANA D'AGOSTINO</i>

<i>Sindaco</i> <i>AVV. AMEDEO BOTTARO</i>

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AMBULANZA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Oggetto e criteri	5
Art. 2 - Consultazioni delle organizzazioni	5
TITOLO II - SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA	5
Art. 3 - Definizioni dei servizi.....	5
Art. 4 - Numero dei veicoli destinati al servizio.....	6
Art. 5 - Condizioni per l'esercizio dei servizi	6
Art. 6 - Servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea.....	6
Art. 7 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	7
Art. 8 - Requisiti per l'esercizio dei servizi	7
Art. 9 - Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	8
Art. 10 - Contenuti del bando	8
Art. 11 - Presentazione delle domande	8
Art. 12 - Titoli di preferenza.....	8
Art. 13 - Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione	9
Art. 14 - Inizio del servizio.....	9
Art. 15 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.....	9
Art. 16 - Caratteristiche dei veicoli adibite ai servizi di Taxi e N.C.C.....	10
Art. 17 - Caratteristiche specifiche per i veicoli adibite al servizio Taxi	10
Art. 18 - Caratteristiche specifiche per i veicoli adibite al servizio di N.C.C.	11
Art. 19 - Tassametro per il servizio Taxi.....	11
Art. 20 - Comportamento ed obblighi dell' esercente e del conducente in servizio.....	11
Art. 21 - Interruzione del trasporto	12
Art. 22 - Trasporto portatori di handicap.....	12
Art. 23 - Idoneità dei veicoli.....	12
Art. 24 - Tariffe	12
Art. 25 - Turni ed orari del servizio Taxi	13
Art. 26 - Trasporto bagagli e animali.....	13
Art. 27 - Forza pubblica.....	13
Art. 28 - Sostituzione alla guida	13
Art. 29 - Collaborazione familiare.....	14
Art. 30 - Personale dipendente	14
Art. 31 - Stazionamento su aree pubbliche.....	14
TITOLO III - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE.....	15
Art. 32 - Disciplina del servizio.....	15
Art. 33 - Rilascio dell'autorizzazione	15
Art. 34 - Avvio e modalità di svolgimento dell'attività	16
Art. 35 - Sostituzione di veicolo.....	16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI.....	16
Art. 36 - Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	16

Art. 37 - Sanzioni	16
Art. 38 - Procedimento sanzionatorio.....	17
Art. 39 - Diffida	17
Art. 40 - Sospensione dell'autorizzazione o della licenza	17
Art. 41 - Revoca dell'autorizzazione o della licenza	17
Art. 42 - Decadenza dell'autorizzazione o della licenza.....	18
Art. 43 - Irrogazione delle sanzioni	18
Art. 44 - Verifiche comunali annuali sui mezzi.....	18
Art. 45 - Responsabilità nell'esercizio	19
Art. 46 - Reclami ed esposti	19
Art. 47 - Entrata in vigore.....	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e criteri

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di Taxi, di noleggio con conducente e veicolo fino a nove posti, motocarrozzeria, veicoli a trazione animale di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in seguito denominato servizio N.C.C. ed al servizio di noleggio con conducente ed ambulanza di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 settembre 2009, n. 137 - Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.

2. Il servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 - Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e s.m.i.;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.;
- c) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- e) dagli artt. 19 e 20 della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i.;
- f) dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 per quanto riguarda il trasporto di portatori di handicap;
- g) dall'art. 6 della legge 4 agosto 2006, n. 248 per quanto riguarda la tariffazione dei taxi;
- h) dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1993, n. 124 per quanto riguarda la tariffazione del servizio di NCC;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

3. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

4. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 2 - Consultazioni delle organizzazioni

1. Il Comune, nella materia disciplinata dal presente regolamento, provvede alla consultazione delle associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e del settore noleggio con conducente ed autovettura, se presenti, sul territorio comunale, nonché delle associazioni degli utenti o consumatori maggiormente rappresentative, se presenti, sul territorio comunale.

TITOLO II - SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA

Art. 3 - Definizioni dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, mentre il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avviene all'interno dell'area comunale. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

3. Il servizio di Noleggio con Conducente ed autovettura, di seguito denominato servizio di N.C.C., si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 4 - Numero dei veicoli destinati al servizio

1. Il numero delle autovetture destinate al servizio Taxi viene determinato in 6 (sei) unità.
2. Il numero massimo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. viene previsto in un veicolo per ogni 1.500 (millecinquecento) residenti.
3. Le previsioni di cui ai commi precedenti comprendono le autovetture già autorizzate.
4. Modifiche al numero dei veicoli destinati ai servizi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate con successive deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 5 - Condizioni per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di Taxi e del servizio di N.C.C. è subordinato rispettivamente alla titolarità di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.

2. La licenza e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono rilasciate a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel comma 1 dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei Conducenti nei modi e nelle forme di cui all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio oltre che di dipendenti nei modi stabiliti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 anche della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile.

6. La licenza o autorizzazione è riferita ad una singola veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C, comunque non più di 2 (due).

7. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza o l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi di controllo.

8. Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo all'esercente di osservare, oltre alle norme del presente Regolamento, tutte le altre disposizioni stabilite da leggi e regolamenti in materia, nonché le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

9. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

10. Le licenze e le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre e sono rinnovate con presentazione di dichiarazione entro il 30 Ottobre.

Art. 6 - Servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Dirigente del SUAP, i veicoli immatricolati per il servizio Taxi o per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o

integrativi dei servizi di linea ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di licenza per il servizio Taxi e di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio di N.C.C., per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio Taxi, per qualunque destinazione, viene effettuato con partenza dal territorio del Comune. La prestazione del servizio Taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

4. Per i servizi di NCC e di Taxi previa autorizzazione rilasciata dalla polizia municipale possono raggiungere mete all'interno delle aree a traffico limitato.

Art. 8 - Requisiti per l'esercizio dei servizi

1. Possono essere titolari di licenza per il servizio Taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. i cittadini italiani o appartenenti agli stati dell'Unione Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità.

2. Per il rilascio dei titoli all'esercizio di cui al precedente comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo comma 3;
- c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, per il servizio di N.C.C.;
- e) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

3. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche (antimafia);
- d) l'aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R. D. n. 773/31;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione di esercizio;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per l'esercizio;
- g) svolgere altre attività lavorative oltre all'attività autorizzata.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

5. Per l'esercizio dei servizi è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani.

Art. 9 - Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per il servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell'approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 rilasciato dalla competente C.C.I.A.A..

2. Il bando deve essere reso noto nei 90 giorni successivi l'approvazione del regolamento.

3. Qualora il numero delle richieste risultasse inferiore alle licenze ed autorizzazioni disponibili, le licenze ed autorizzazioni residue saranno assegnate senza ricorso a successive procedure concorsuali.

4. Al verificarsi della ipotesi di cui al precedente comma 3:

- a) devono essere considerate le richieste pervenute in base al numero di protocollo rilasciato;
- b) i termini del silenzio assenso sono stabiliti in trenta giorni dalla ricezione della domanda completa dei requisiti essenziali al protocollo comunale.

Art. 10 - Contenuti del bando

1. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

2. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere rilasciata più di una licenza per il servizio di Taxi allo stesso soggetto.

3. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni per il servizio di N.C.C. allo stesso soggetto.

Art. 11 - Presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione della licenza per il servizio Taxi o della autorizzazione per il servizio di N.C.C. dovrà essere redatta in bollo, indirizzata al Dirigente del SUAP, ed inviata a mezzo raccomandata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve esser corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della patente di guida;
- b) copia del certificato di abilitazione professionale;
- c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- d) documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal successivo art. 12;
- e) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Il richiedente deve, inoltre, allegare, nei termini previsti dalla vigente normativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui al comma 3 del precedente art. 8.

Art. 12 - Titoli di preferenza

1. Per la formazione della graduatoria sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:

- a) possesso di diploma di scuola media superiore, 5 punti;
- b) conoscenza dell'ambito territoriale nel quale si dovrà svolgere l'attività acquisita con la residenza nel Comune di Trani da non meno di 5 anni, 3 punti;
- c) stato di disoccupazione:
 - per i disoccupati in cerca di prima occupazione fino al 35° anno compiuto di età: 5 punti;
 - per i disoccupati che non svolgono attività lavorativa da almeno 3 anni: 2,5 punti;

-
- d) anzianità di presenza operativa nel settore dell'autoservizio pubblico non di linea per il trasporto persone, 1 punto per ogni anno o frazione dell'anno superiore ai sei mesi;
 - e) conoscenza una lingua europea (inglese, francese o tedesco) attestata da corso frequentato dal candidato, o dal superamento di esame riconosciuto: punti 2 per ogni lingua.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:

- a) che ha già la disponibilità di un veicolo attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- b) che ha già la disponibilità di un veicolo;
- c) che ha già la disponibilità di una rimessa nel Comune, per il servizio di N.C.C.;
- d) più anziano in età.

4. I titoli, i requisiti e le condizioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte del Comune.

Art. 13 - Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del SUAP, acquisita la graduatoria redatta dall'Ufficio SUAP, provvede, nell'ordine, entro sessanta giorni alla assegnazione ed al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

2. La graduatoria, nella ipotesi in cui il numero delle licenze e delle autorizzazioni disponibili risultasse inferiore agli aventi titolo, ha validità di 3 (tre) anni. I posti di organico che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della stessa.

3. Per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione il richiedente, su richiesta dell'Ufficio SUAP, dovrà allegare idonea documentazione diretta a comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 2) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- 3) avere la disponibilità della rimessa nel Comune, per il servizio di N.C.C.;
- 4) Non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

Art. 14 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

2. A giudizio insindacabile e motivato del Dirigente del SUAP, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell'interessato fino ad un massimo di altri quattro mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.

Art. 15 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili nei casi consentiti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

-
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza e dell'autorizzazione è soggetto a SCIA a cura del subentrante al Comune, che accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dello stesso.
3. Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge legge 15 gennaio 1992, n. 21, è assentito alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare, l'impresa risulti trasferita a persone di minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 16 - Caratteristiche dei veicoli adibite ai servizi di Taxi e N.C.C.

1. I veicoli adibite al servizio Taxi ed al servizio di N.C.C. devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valige;
 - d) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
 - e) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

Art. 17 - Caratteristiche specifiche per i veicoli adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 16, il veicolo adibito al servizio Taxi deve:
- a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'articolo 19;
 - b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
 - c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
 - d) essere del colore stabilito dall'articolo 12, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 1992;
 - e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune;
 - f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - g) portare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale.

Art. 18 - Caratteristiche specifiche per i veicoli adibite al servizio di N.C.C.

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 16, veicolo adibito al servizio di N.C.C. deve:
- portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con disposizione del Dirigente del SUAP;
 - essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 19 - Tassametro per il servizio Taxi

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi sono dotate di un tassametro omologato attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare, secondo le tariffe stabilite dal Comune.

2. Il tassametro è sottoposto a verifiche annuali tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal Dirigente del SUAP che si avvale della collaborazione degli operatori di Polizia Municipale.

3. I guasti al tassametro, devono essere comunicati tempestivamente all'Ufficio SUAP e devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al precedente comma 2.

Art. 20 - Comportamento ed obblighi dell' esercente e del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, presso gli uffici della Polizia Municipale;
 - avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - comunicare, all'Ufficio SUAP, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
 - tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati.
- E' fatto divieto di:
- interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
 - fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme comunali.
2. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo può:
- richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
 - esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
 - rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
 - rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente

scorretti;

f) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta.

3. Il conducente del mezzo del servizio Taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- c) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- f) in caso di avaria del tassametro, informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

3. Gli esercenti dei servizi hanno l'obbligo di comunicare entro sette giorni, all'Ufficio SUAP, la variazione dell'indirizzo della rimessa o della sede.

Art. 21 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22 - Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. Le autovetture in servizio, qualora appositamente attrezzate per il trasporto di portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 23 - Idoneità dei veicoli

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del SUAP dispone, avvalendosi della Polizia Municipale, prima dell'inizio del servizio e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità delle autovetture al servizio.

2. Qualora l'autovettura non risulti trovarsi nello stato di conservazione e di decoro, il titolare, entro il termine stabilito dal Dirigente del SUAP, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Dirigente del SUAP, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi del successivo art. 40.

3. Con apposito verbale il Dirigente del SUAP, sentita la polizia municipale certifica l'idoneità dell'autovettura o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Il titolare può essere autorizzato alla sostituzione dell'autovettura in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso sentita la polizia municipale.

Art. 24 - Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio Taxi sono fissate dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri previsti dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sentite le organizzazioni di cui al

precedente art. 2.

2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è determinato dalla libera contrattazione fra le parti, sulla base dei criteri previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993.

3. Per il N.C.C. la prestazione del servizio non è obbligatoria. Le tariffe applicate devono essere a disposizione del pubblico nella sede del vettore ed a bordo delle autovetture.

Nel caso di servizi sostitutivi del servizio di linea (con Taxi o NCC) per ciascun utente si applicheranno le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alla destinazione.

Art. 25 - Turni ed orari del servizio Taxi

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con disposizione del Dirigente del SUAP, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2.

2. Durante i turni di riposo è vietato prestare servizio. E' consentito però espletare il servizio con prenotazione.

3. In caso di emergenza o per eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari con prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo stabilite dal sindaco.

Art. 26 - Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

2. E' obbligatorio ed altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 27 - Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 28 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione.

4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'Ufficio SUAP. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui ai commi precedenti, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:

-
- a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 - b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
 - c) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione viene disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 29 - Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), c) e d).

Il Dirigente del SUAP, a seguito di istruttoria effettuata dall'Ufficio SUAP, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

3. Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare nonché tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 30 - Personale dipendente

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'Ufficio SUAP, la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
- b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

3. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce alla licenza o all'autorizzazione.

Art. 31 - Stazionamento su aree pubbliche

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi, qualora non sussistono specifici divieti, possono circolare e sostare liberamente in luogo pubblico.

2. Il Comune può predisporre appositi posteggi o piazzole da adibire allo stazionamento delle autovetture del servizio Taxi; in tale evenienza spetta al Comune, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione dei posteggi ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il Taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via telefonica, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

4. Le autovetture adibite al servizio Taxi possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e

senza intralciare la viabilità.

5. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

6. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano Taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

7. Non è consentito alle autovetture adibite al servizio di N.C.C. lo stazionamento in luogo pubblico.

8. Alla individuazione dei posteggi o piazzole di cui al precedente comma 2, provvede il Dirigente del SUAP, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2.

9. Fino all'attivazione del servizio taxi nel territorio comunale, è consentito alle autovetture immatricolate per il servizio N.C.C. la sosta su suolo pubblico. Le aree pubbliche per lo stazionamento delle autovetture sono individuate nelle seguenti località:

- 1) Piazza XX Settembre;
- 2) Piazza della Repubblica;
- 3) adiacenze del Tribunale;
- 4) Piazzale Monastero;
- 5) adiacenze dell'Ospedale;
- 6) adiacenze Villa Comunale;
- 7) adiacenze Cimitero;
- 8) adiacenze Municipio.

10. In tali ambiti il SUAP, di concerto con la Polizia Municipale, provvede alla puntuale individuazione delle aree di sosta.

TITOLO III - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Art. 32 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dal Decreto 1 settembre 2009, n. 137;
- c) dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- d) dalla Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 27;
- e) dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano fino all'emanazione da parte della Regione Puglia di eventuali e successive disposizioni in materia.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo si fa rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia e quelle contenute nei Titoli II e IV del presente Regolamento.

4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente ed ambulanza è determinato dalla libera contrattazione fra le parti.

Art. 33 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ed ambulanza non è soggetto a limitazioni numeriche.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP su richiesta in carta legale, nei trenta giorni successivi alla richiesta, previa verifica delle condizioni di cui ai precedenti articoli 5, 7, ed 8.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti tecnici e sanitari da parte dei servizi della competente AUSL.

Art. 34 - Avvio e modalità di svolgimento dell'attività

1. L'avvio dell'attività di noleggio con conducente ed ambulanza è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del SUAP.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio con conducente ed ambulanza e l'immatricolazione dell'ambulanza da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

5. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse, ovvero su area pubblica nel caso di manifestazioni ove sia richiesta la presenza dell'ambulanza.

Art. 35 - Sostituzione di veicolo

1. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a) guasto meccanico, furto o incendio;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 36 - Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva sono svolte dallo Sportello Unico delle Attività Produttive; le attività di vigilanza, per la competenza comunale, sono svolte dalla Polizia Municipale; le attività di vigilanza per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari inerenti le ambulanze sono svolte dalla AUSL.

2. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive istituisce apposito registro cronologico delle licenze ed autorizzazioni rilasciate.

Art. 37 - Sanzioni

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono, inoltre, così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 per la violazione del comma 7° dell'art. 5, dell'art. 20, del comma 2° dell'art. 22;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 600,00 per la violazione del comma 8 dell'art. 5, del 1° comma dell'art. 22, dell'art. 26 e dell'art. 27.

3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 38 - Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati anche sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada e dagli organi della AUSL. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire memorie difensive.

2. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39 - Diffida

1. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza è diffidato quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.
- e) fermi il veicolo, interrompe il servizio o devii di propria iniziativa il percorso salvo casi di forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 40 - Sospensione dell'autorizzazione o della licenza

1. La licenza e/o l'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente del SUAP, nei seguenti e accertati casi:

- a) fino ad un massimo di tre mesi qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne preventiva comunicazione al SUAP e comunque sino ad avvenuta annotazione sul relativo atto autorizzatorio della sostituzione del veicolo;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento;
- c) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
- d) fino al massimo di un mese nel caso di reiterata violazione (n. 2 sanzioni amministrative nell'arco di un anno solare), alle norme del presente regolamento e/o al vigente Codice della Strada;
- e) fino ad un massimo di sei mesi, per il solo servizio taxi, qualora il tassametro risulti non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento e comunque sino alla sua regolarizzazione.

2. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza e/o autorizzazione i titoli autorizzatori devono essere consegnati in deposito alla Polizia Municipale.

Art. 41 - Revoca dell'autorizzazione o della licenza

1. A seguito di relativa istruttoria, l'autorizzazione o la licenza d'esercizio è revocata dal dirigente del SUAP nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della autorizzazione o della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 40;

-
- c) quando l'autorizzazione o la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 15;
 - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione o della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o, comunque, l'evasione delle leggi tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola o anche quando le stesse azioni siano compiute dai dipendenti col benessere del titolare stesso;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
 - i) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva di almeno 3 anni.

2. Del provvedimento è data comunicazione all'Ufficio della CCIAA competente alla tenuta del ruolo ed all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 42 - Decadenza dell'autorizzazione o della licenza

1. L'autorizzazione o la licenza d'esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito nei successivi 90 giorni;
- d) per ingiustificato mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- e) su esplicita dichiarazione scritta di rinuncia della licenza da parte del titolare.

2. Del provvedimento è data comunicazione all'Ufficio SUAP alla tenuta del ruolo ed all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 43 - Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m. i..

Art. 44 - Verifiche comunali annuali sui mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il SUAP, di concerto con la Polizia Municipale, e di concerto con la AUSL per quanto riguarda le ambulanze, dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nello stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione o della licenza, entro il termine stabilito dal SUAP, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Dirigente del SUAP, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della autorizzazione o della licenza ai sensi dell'art. 40.

3. Con apposito verbale il SUAP certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Il titolare dell'autorizzazione o licenza comunale può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso.

Art. 45 - Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio della licenza o dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

2. Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.

Art. 46 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami e/o esposti al Dirigente del SUAP, che provvederà alla verifica di quanto dichiarato.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.